Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 17 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 17 NOVEMBRE 1947:

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Elenco delle specialità medicinali registrate dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1947.

(4496)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 17 NOVEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite, in Novara:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Commissione amministratrice del Prestito civico 1929 della Città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Montevecchio » So-**

cietà italiana del piombo e dello zinco, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947. — **Società generale pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947. — **Società anonima « Fratelli Bozzalla fu Federico e C. », S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1947. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » - Anno 1937:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1947. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. **1219**.

Valutazione agli effetti della liquidazione della pensione del servizio prestato dagli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62, concernente la istituzione del Commissariato per l'aeronautica;

Visto il regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, per la costituzione dell'Aeronautica;

Visto il decreto commissariale 31 luglio 1923, concernente la costituzione del Corpo del genio aeronautico e la pubblicazione del relativo organico;

Visto il decreto commissariale 12 ottobre 1923, concernente la costituzione del Corpo di Stato Maggiore generale dell'aeronautica;

Visto il decreto commissariale 10 dicembre 1923, concernente la costituzione del Corpo degli ufficiali degli aeroporti;

Visto il decreto commissariale 18 febbraio 1924, concernente gli organici del Corpo predetto;

Visto il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, riguardante l'ordinamento dell'Aeronautica, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante gli organici dell'Aeronautica, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 802;

Visto il regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2051, riguardante gli organici dell'Aeronautica, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 809;

Visto il regio decreto-legge 18 luglio 1935, n. 1493, riguardante gli organici dell'Aeronautica, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 226;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante l'ordinamento dell'Aeronautica, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il servizio militare prestato dagli ufficiali di complemento nell'Arma e nei Corpi tecnici dell'aeronautica dal 28 marzo 1923, data della sua costituzione, alla data di prima istituzione dei rispettivi organici dell'Arma e dei Corpi predetti, è riconosciuto utile a pensione ancorchè reso a domanda o con il consenso degli interessati.

Art. 2.

Oltre alla data di cui all'art. 1 e fino al 30 giugno 1935, data di assetto definitivo dei relativi organici, il servizio prestato dagli ufficiali di complemento nella Arma e nei Corpi tecnici dell'aeronautica, ancorchè reso a domanda o con il consenso degli interessati, viene riconosciuto utile a pensione, limitatamente alle unità che hanno effettivamente ricoperto posti di organico stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, istituito con il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, il termine del 30 giugno 1935, di cui al precedente comma, è postergato al 31 agosto 1939.

Art. 3.

Per la durata dei servizi che vengono riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, va effettuata la ritenuta del 6 % in conto entrata Tesoro da computarsi sugli stipendi vigenti al 1° luglio 1946, oppure sullo stipendio effettivamente goduto dagli interessati alla data della cessazione dal servizio per gli ufficiali di complemento già ricollocati in congedo o comunque cessati dal servizio prima della suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. **1220**.

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, approvate con regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sottufficiali dell'Aeronautica, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio gli aiutanti di battaglia, i marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe e i sergenti maggiori in servizio continuativo di carriera (compresi i trattenuti e i fuori quadro ai sensi degli articoli 116 e 71 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744) con le norme stabilite negli articoli seguenti e nella misura che sarà fissata per ciascun grado, ruolo e categorie con successivi decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanare su proposta del Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa — Aeronautica — entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale termine decorre, per i prigionieri e gli internati, dalla data di rientro in Patria.

Art. 3.

La valutazione del personale ai fini della cessazione dal servizio di autorità sarà fatta sulla base dell'affidamento dato dai singoli di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata da apposite commissioni, sulla scorta dei documenti caratteristici e matricolari dei militari interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè sulla base delle informazioni e dei rapporti che le commissioni stesse riterranno di chiedere.

Il giudizio di 1° grado è devoluto a commissioni istituite presso i Comandi di zona aerea territoriale e li aeronautica e formate da un colonnello, presidente, da un tenente colonnello o maggiore e da un ufficiale inferiore della categoria cui appartiene il militare da giudicare o di categoria affine, membri, designati dai Comandi di zona aerea o di aeronautica.

Il giudizio di 2° grado è devoluto ad una commissione centrale presso il Ministero della difesa — Aeronautica — composta di un generale, presidente, di un colonnello e di un tenente colonnello o maggiore, membri.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro.

Art. 4.

I sottufficiali che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo « C » anche presso le altre Amministrazioni dello Stato, d'intesa con le medesime, sempre che il reimpiego avvenga contemporaneamente al congedamento.

I sottufficiali che, in applicazione del presente decreto cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili, possono concorrere all'impiego civile nelle pubbliche Amministrazioni, a prescindere dai limiti di età.

Art. 5.

Gli aiutanti di battaglia e i marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto, sono:

1) collocati a riposo con diritto;

a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di 5 anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere per un periodo fino al raggiungimento dei limiti di età di cui al successivo art. 7, e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di carovita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato.

A tale fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

2) dispensati dal servizio, se contino meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di 15 anni di detto servizio utile, ma meno di 12 anni di servizio effettivo, con il diritto:

a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di carovita all'atto della dispensa dal servizio.

A tale fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive varianti dipendenti dal costo della vita.

Art. 6.

I sergenti maggiori in carriera continuativa che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in applicazione del presente decreto, sono:

1) collocati a riposo, con diritto:

a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il sottufficiale che ha almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere il trattamento stesso per un periodo di due anni a quello loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di carovita, e per un successivo periodo di 14 anni, ma comunque non oltre tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, di cui al successivo art. 7, i quattro quinti di quello innanzi specificato.

A tale fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento a riposo, mentre per la indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

2) dispensati dal servizio, se contino meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di 15 anni di detto servizio utile, ma meno di 12 anni di servizio effettivo, con diritto:

a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi di una annualità di paga, quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di carovita all'atto della dispensa dal servizio.

A tal fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dai costo della vita.

Art. 7.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1), lettera *c*) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di categoria.

Art. 8.

Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4, o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla occupazione con assegno mensile di cui all'art. 5, n. 1), lettera *c*) e n. 2), lettera *b*), ed all'articolo 6, n. 1), lettera *c*) e n. 2), lettera *b*) del presente decreto.

Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni che vietano il cumulo degli assegni di attività con la pensione.

Art. 9.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza di convalescenza per infermità dipendenti da causa di servizio che cessano dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in licenza di convalescenza, per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico, che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella predetta posizione.

Art. 10.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei vari ruoli e gradi dei sottufficiali per effetto della cessazione dal servizio disposta in applicazione del presente decreto non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai militari in attesa di giudizio, a quelli per i quali sia stata ordinata inchiesta disciplinare ed a quelli sospesi dal grado sino a quando non siano definiti i procedimenti penali e disciplinari o sia cessata la sospensione dal grado;

b) ai militari proposti per la cessazione dal servizio in base all'art. 64, lettera *c*) nn. 1), 3), 4) e lettera *g*) del regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, sino a quando non sia stata definita la loro posizione di stato.

Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.

Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovrà essere sostituito dal provvedimento di Stato relativo a tale giudizio.

Resta fermo per i sottufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale, di ufficio o su domanda.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri o internati man mano che rientrano in Patria e dopo che sia stata definita la rispettiva posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 settembre 1947, n. 1221.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento della costruzione e dell'arredamento di un nuovo edificio a Reggio Emilia ad uso dei servizi postali e telegrafici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 160.000.000, da parte del Tesoro dello Stato, a favore dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni, per la costruzione di un nuovo edificio a Reggio Emilia ad uso dei servizi postali e telegrafici, per il suo arredamento, nonchè per il saldo spese sostenute dalle Ferrovie dello Stato come maggiore importo dei lavori di costruzione ampliamenti ed adattamenti di edifici postali telegrafici, già approvati e finanziati nei passati esercizi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1947

Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1222.

Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 15 aprile 1925, numero 473;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.

Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40 %.

La disposizione precedente non è applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Art. 3.

I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell'assicurazione.

A ciascun interessato la Sezione stessa rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo.

Art. 4.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio e composta di due rappresentanti dell'associazione tra i mutilati ed invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

La Commissione dichiara l'idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento.

Art. 5.

I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi, qualora a giudizio dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, risulti un aggravamento dell'invalidità che impedisce al lavoratore di prestare le man-

sioni per le quali è stato assunto, ovvero quando l'Ispettorato del lavoro accerti la sussistenza degli estremi di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 6.

Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacità lavorativa emesse dall'Istituto nazionale assicuzione infortuni sul lavoro è ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 7.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro dovranno comunicare all'Ufficio del lavoro competente per territorio i dati di cui sopra nonchè il numero e le generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del presente decreto.

Art. 8.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti con ammenda da L. 400 a L. 8000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione. In caso di sospensione e ritardo della comunicazione di cui all'art. 7 i datori di lavoro sono puniti con ammenda da L. 800 a L. 8000.

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Grassi — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 70. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1947, n. 1223.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 23 novembre 1945, n. 793, riguardante le norme per la gestione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 566;

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 483;

Visto il decreto 30 gennaio 1947, n. 11 del Capo provvisorio dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), ha la facoltà di costituire, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto del presidente dell'Azienda, dei consiglieri delegati e di altri quattro consiglieri tra i quali è compreso di diritto il ragioniere generale dello Stato.

Al Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), *i*) dell'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 1945, n. 793.

Art. 2.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Azienda al quale spetta di convocarlo e di nominarne il segretario.

Si applicano al Comitato esecutivo le disposizioni stabilite per il Consiglio di amministrazione, dagli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ».

Art. 4.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Art. 5.

L'art. 13 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sulla gestione dell'Azienda Rilievi Alienazione Residuati (A.R.A.R.), spetta al Ministero del tesoro, che la esercita per il tramite della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro designa i funzionari incaricati della vigilanza e stabilisce le modalità per l'esercizio di essa ».

Art. 6.

Le somme, comunque riscosse dall'A.R.A.R. ed eccedenti le normali esigenze di gestione, debbono essere versate in Tesoreria con imputazione al capitolo appositamente istituito nel bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 7.

L'A.R.A.R. trasmette al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - i seguenti prospetti dimostrativi:

a) annualmente una situazione indicante:

1) la quantità dei materiali di qualunque provenienza, ceduti all'A.R.A.R., nonchè il loro valore da determinarsi in base a criteri che saranno stabiliti, tenendo presente la particolare situazione dei materiali stessi;

2) il movimento dei materiali (carico, scarico o rimanenze);

b) mensilmente una situazione dalla quale risultino:

1) il ricavato delle vendite;

2) le somme riscosse, i pagamenti effettuati per le merci ricevute, le spese sostenute, i versamenti effettuati allo Stato e le rimanenze di cassa.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dai seguenti due comma:

« gli uffici anzidetti rispondono direttamente verso lo Stato della propria gestione »;

« con successivo provvedimento saranno regolati i rapporti finanziari fra l'A.R.A.R. e i suddetti uffici e fissate le norme per la loro definitiva liquidazione ».

Art. 9.

Le alienazioni dei materiali residuati di guerra, venuti in possesso dell'A.R.A.R. a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono effettuate con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

Ai materiali da alienare deve essere attribuito, prima della vendita, un prezzo di stima a cura della stessa Azienda.

I materiali anzidetti non possono essere alienati a trattativa privata, a prezzo inferiore a quello di stima, in nessun caso e neppure alle Amministrazioni dello Stato, salvo che il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo non lo ritenga opportuno nello esclusivo interesse dell'Erario.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1947.

Aliquote d'imposta su alcuni tipi di fiammiferi estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1946-31 maggio 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 501;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, registrato il 22 febbraio 1945, registro 1, foglio 24;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, registrato il 30 aprile 1946, registro 1, foglio 115;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1947, registrato il 13 febbraio 1947, registro 1, foglio 32;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1947, registrato il 13 febbraio 1947, registro 1, foglio 33;

Considerato che le gravi oscillazioni, specialmente nella mano d'opera, hanno reso eccessivamente aleatoria sia per l'Erario che per le fabbriche la determinazione dei costi non basata sopra attendibili dati di consuntivo;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'imposta in base al succitato decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, in quanto i costi della mano d'opera occorrenti per la fabbricazione dei fiammiferi risultano aumentati in misura superiore al 10 %;

Viste le proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1946-31 maggio 1947, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

Tipi di fiammiferi	Dal 1°-6-1946 al 19-2-1947	Dal 20-2-1947 al 31-5-1947
Scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo	2,5895	4,4695
Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	0,9855	1,9255
Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	1,1697	2,1097
Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	— 1,6522	0,2278
Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva.	0,2342	0,2342
Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . .	0,8089	0,8089
Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	— 3,4937	— 0,6737
Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . . .	— 2,2388	0,5812
Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi a strappo	— 3,2640	— 1,2840
Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi a strappo	— 7,5075	0,5925
Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali	— 0,2369	0,7031

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1947

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 311. — TAFURI

(4682)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto del Demanio pubblico del canale « Melonetto », sito in comune di Annone Veneto.

Con decreto interministeriale n. 1488 del 18 settembre 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto di proprietà demaniale del canale « Melonetto », relitto non censito in catasto, della superficie di mq. 640, ricadente nel foglio di mappa n. 18 del comune di Annove Veneto ed indicato nella planimetria in data 8 luglio 1947, scala 1:2000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(4784)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, prmio comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ancona 9 luglio 1947, numero 19853, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona è costituita come appresso:

presidente:
dott. Ermanno Colucci, vice prefetto;

componenti:
dott. Mario Frongia, medico provinciale;
dott. prof. Umberto Baccarani, libero docente in patologia medica;
dott. prof. Alberto Caucci, libero docente in medicina operatoria, primario chirurgo di ospedale;
dott. prof. Francesco Di Giuseppe, medico condotto;

segretario:
dott. Nicola Schirinzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4785)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ancona 9 luglio 1947, numero 19853, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona è costituita come appresso:

presidente:
dott. Ermanno Colucci, vice prefetto;

componenti:
dott. Mario Frongia, medico provinciale;
dott. prof. Aldo Gusso, libero docente in clinica ostetrica e primario di reparto ostetrico-ginecologico di ospedale;
dott. Amato Pallucchini, specialista in ostetricia e ginecologia;
Bianca Lazzarini, ostetrica condotta;

segretario:
dott. Nicola Schirinzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4786)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.